

Protocollo RC n. 12713/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì tre del mese di novembre, alle ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	Alemanno Giovanni	Sindaço	8	Croppi Umberto	Assessore
			_		
2	Cutrufo Mauro	vice Sinaaco	9	De Lillo Fabio	
3	Antoniozzi Alfredo	Assessore	10	GHERA FABRIZIO	66
4	Belviso Sveva	"	11	Marchi Sergio	"
5	BORDONI DAVIDE	"	12	Marsilio Laura	"
6	CAVALLARI ENRICO	"	13	Leo Maurizio	"
7	CORSINI MARCO	"			

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S)

Deliberazione n. 45

Approvazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001, del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo su area di proprietà comunale sita in Roma - Via di Tor Bella Monaca snc - in concessione alla Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. Sport Club Roma 70. Importo complessivo dell'intervento Euro 2.491.600,00 (duemilioniquattrocentonovantunomilaseicento/00).

Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di un terreno in Via di Tor Bella Monaca snc – Municipio VIII, contraddistinto al N.C.T. al foglio 1052, particella n. 2247, della superficie di mq. 4.270;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1047 del 19 settembre 2000, poi confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 541 del 26 ottobre 2005 e n. 328 del 22 ottobre 2008, ai sensi della deliberazione consiliare n. 132/2004, è stata autorizzata la concessione della gestione dell'impianto sportivo sito in Roma, Via di Tor Bella Monaca snc alla Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l.;

Che in data 14 novembre 2007 è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione a canone ridotto, per lo svolgimento di attività sportive protocollo Dipartimento XX n. 15276/2007;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 maggio 2007 "Articolo 24 dello Statuto Comunale. Indirizzi al Sindaco in funzione dell'intesa con il

Commissario Delegato per l'approvazione del Piano delle Opere e degli interventi occorrenti per lo svolgimento nel territorio del Comune di Roma dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009", ai sensi dell'art. 1 lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005 n. 3489, è stato autorizzato l'Assessore all'Urbanistica ad esprimere parere per la realizzazione di ulteriori strutture sportive di proprietà pubblica e privata;

Che già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 28 maggio 2007 era stato approvato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 in deroga al nuovo PRG adottato, il progetto definitivo relativo alla ristrutturazione, il potenziamento e l'adeguamento funzionale dell'impianto sportivo in oggetto per un importo pari a Euro 1.465.623,66;

Che, con determinazione dirigenziale n. 341 del 12 maggio 2008, il Dipartimento XX – IV U.O. ha approvato il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione, il potenziamento e l'adeguamento funzionale dell'impianto sportivo di proprietà comunale, di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 102 del 28 maggio 2007 che prevede i seguenti interventi:

- ampliamento della zona vasca natatoria con la realizzazione di una minivasca coperta;
- realizzazione di un'area da adibire a palestra per la ginnastica prenatatoria;
- ampliamento e ridistribuzione degli spogliatoi;
- realizzazione di una tribuna per accogliere visitatori nelle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione;
- trasformazione delle sistemazioni esterne con la realizzazione di una minivasca con scivolo per attività ricreative;

Che la Società concessionaria ha presentato al Commissario Delegato dal Governo per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto Roma 2009, il progetto di ampliamento dell'impianto natatorio già in gestione così composto:

nuovo centro per attività prenatatorie su tre livelli;

Così come trasmesso dal Commissario Delegato per Roma 2009 con nota prot. n. 3246/RM2009 del 17 luglio 2008 ed acquisita al protocollo del Comune di Roma Ufficio Progetti Metropolitani n. 3710 del 23 luglio 2008;

Che l'impianto è inserito nel Piano delle Opere e degli interventi occorrenti per lo svolgimento nel territorio del Comune di Roma dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009, da ultimo, approvato dal Commissario Delegato, con Decreto prot. n. 6198/RM2009 del 30 giugno 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e s.m.i. come da ultimo integrata e modificata dalla Ordinanza n. 3787 del 30 giugno 2009, il tutto come rappresentato negli elaborati grafici allegati;

Che la costruzione di detto intervento è stata autorizzata il 22 gennaio 2009 con Provvedimento del Commissario Delegato dal Governo per lo Svolgimento dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009" n. 4597/RM2009;

Che peraltro, l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3787 del 30 giugno 2009 sopra richiamata, ha disposto che il "parere conforme della Giunta Comunale, ove necessario, può intervenire in qualsiasi momento a prescindere dallo stato di avanzamento degli interventi assentiti dal Commissario Delegato o anche dall'avvenuta realizzazione degli stessi";

Che l'impianto è compreso tra quelli inseriti nella Memoria, protocollo del Segretariato Generale n. 9272 del 6 luglio 2009, con la quale la Giunta Comunale, preso atto del Nuovo Piano delle Opere come modificato dal Commissario Delegato in data 30 giugno 2009 con Decreto n. 6198/RM2009, ha dato mandato all'Assessore competente a formalizzare l'intesa con lo stesso Commissario Delegato;

Che l'Assessore competente ha effettivamente formalizzato l'intesa con nota prot. n. 3210 del 6 luglio 2009;

Che a seguito dei provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Roma la concessionaria Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l., ha depositato in data 12 ottobre 2009, presso l'Ufficio Permessi di Costruire, con protocollo n. 65260, istanza per il perfezionamento della procedura cui al Provvedimento di Raggiunta Intesa, per le opere di ampliamento dell'impianto sportivo in argomento;

Che, tanto la Procura della Repubblica di Roma, quanto l'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, hanno palesato nei propri provvedimenti di sequestro e di rigetto dell'istanza di dissequestro dell'impianto in questione di non ritenere il medesimo munito di alcun, valido ed efficace, provvedimento di assenso dal punto di vista edilizio, ritenendo il Commissario Delegato privo dei poteri per assentire l'opera dal punto di vista edilizio;

Che l'Amministrazione ritiene ad oggi comunque doveroso, indipendentemente dagli esiti dei procedimenti giurisdizionali in corso circa il contenuto, l'estensione e la validità dei poteri commissariali ed occorrendo anche ai fini tuzioristici, provvedere in ordine all'istanza privata;

Che l'Amministrazione ha già rappresentato di ritenere compiutamente regolarizzato, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, l'impianto in questione per effetto dei provvedimenti commissariali e comunali sopra richiamati;

Che già in data 24 maggio 2002 l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (oggi Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) aveva ritenuto che i concessionari di impianti sportivi e di strutture sportive scolastiche, rientrano tra i concessionari di lavori pubblici soggetti alla normativa di settore;

Che anche ai sensi del Regolamento sugli Impianti Sportivi Comunali (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170/2002 e s.m.i.), è stabilita per il concessionario l'applicazione delle procedure della legge n. 109/1994 e ss.mm.ii.;

Che con pareri n. 90459 del 2 dicembre 2009 e n. 37517 del 13 maggio 2010, l'Avvocatura del Comune di Roma ha ribadito tale principio esprimendo l'avviso che gli interventi in questione, in quanto realizzati in regime di concessione di costruzione e gestione, sono da ritenersi a tutti gli effetti assoggettati alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

Che già la giurisprudenza, come rileva l'Avvocatura Comunale, ha affermato il principio per cui nel sistema di cui alla legge n. 1 del 1978, sostanzialmente riprodotto nella sua portata dall'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001, le opere comunali non necessitano di concessione edilizia in quanto questa non esplicherebbe alcuna funzione giuridica (Cons. Stato, IV, 31 gennaio 2005 n. 253);

Che in particolare l'Avvocatura Comunale rileva che l'impianto sportivo realizzato su suolo pubblico da privato in regime di concessione di costruzione e gestione, in quanto immediatamente di proprietà comunale (tanto che il privato ne è solo gestore), è da equipararsi ad opera realizzata direttamente dal Comune;

Che quindi le opere pubbliche realizzate dai concessionari di impianti sportivi del Comune di Roma sono da intendersi a tutti gli effetti opere pubbliche comunali, anche perché opere destinate a realizzare funzioni di immediata competenza comunale (art. 60, lett. a, D.P.R. n. 616/1977);

Che pertanto le opere pubbliche in questione sono escluse, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del medesimo D.P.R., dall'ambito di applicazione delle norme contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico in Materia Edilizia";

Che inoltre, di conseguenza, per dette opere pubbliche comunali non opera la necessità di previo rilascio del Permesso di Costruire, essendo prevista la specifica deliberazione da parte della Giunta e/o del Consiglio Comunale (art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001) del progetto assistito dalla validazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999;

Che, come ulteriore conseguenza della inapplicabilità del D.P.R. n. 380/2001, l'intervento in argomento non è soggetto alla corresponsione del contributo di costruzione;

Che per le stesse ragioni non ricorrono i presupposti per l'applicazione del contributo straordinario di cui all'art. 20, delle NTA del Piano Regolatore Generale vigente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008;

Che tale inquadramento amministrativo e giuridico degli impianti sportivi comunali risulta generalizzato per tutti i circa 150 impianti comunali, come risulta da nota Dipartimento Sport – U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica sportiva del 13 settembre 2010 prot. n. 4171;

Che con deliberazione n. 196 in data 30 giugno 2010 la Giunta Comunale ha fatto proprio il progetto dell'impianto come autorizzato dal Commissario Delegato, ribadendo l'interesse pubblico alla sua realizzazione ed alla sua gestione;

Che l'Avvocatura ha rappresentato (nota 16 settembre 2010 prot. n. 64885), anche ai fini di supportare la posizione assunta a difesa dell'Amministrazione in sede di giudizio penale, l'opportunità di assumere in via deliberativa atti di definizione formale e tipici, dal punto di vista edilizio, dell'impianto in esame;

Che per il progetto realizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. Sport Club Roma 70 – è intervenuto Provvedimento di Validazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto sportivo di che trattasi, redatto in data 4 maggio 2009 dal tecnico per l'Alta Sorveglianza dell'Ufficio del Commissario Delegato;

Che per l'ampliamento di progetto sono state reperite le aree di parcheggio pubblico nella misura prevista dal D.L. n. 1444/1968;

Che pertanto il progetto e l'impianto, qualora esaminati nella via ordinaria ed a priori (rispetto alla sua realizzazione), avrebbero potuto ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 380 cit.;

Che l'intervento di ampliamento dell'impianto sportivo esistente è stato ritenuto conforme alla destinazione di PRG nel rispetto degli indici di edificabilità fissati dallo strumento urbanistico vigente costituito dal Decreto n. 6198/RM2009 del 30 giugno 2009, approvato con i poteri di deroga attribuiti al Commissario Delegato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e s.m.i. come da ultimo integrata e modificata dalla Ordinanza n. 3787 del 30 giugno 2009, nella quale viene riportato anche il parere dell'Avvocatura dello Stato del 9 giugno 2009 prot. n. 180498;

Che, con Relazione Tecnica d'Ufficio (prot. Dipartimento n. 21605/2010), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, si attesta tanto la conformità urbanistica dell'opera sia relativamente alla destinazione dell'area che agli indici applicabili, quanto la sostenibilità urbanistica;

Visti:

- il Provvedimento di Autorizzazione del Commissario Delegato in data 22 gennaio 2009 prot. n. 4597/RM2009 con i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ivi elencati;
- la determinazione dirigenziale n. 341 del 12 maggio 2008 del Dipartimento XX IV U.O.;
- il Provvedimento di Validazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto sportivo di che trattasi, redatto in data 4 maggio 2009 dal Tecnico per

l'Alta Sorveglianza dell'Ufficio del Commissario Delegato sottoscritto ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. n. 554/1999, con il quale viene anche preso atto del l'"ufficializzazione della volontà di far ricadere tutte le lavorazioni sotto l'egida del Commissario Delegato" a far data dal 14 gennaio 2009 (copia conforme degli elaborati del progetto esecutivo depositata presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici con prot. n. 29022 del 4 maggio 2010);

la Relazione Tecnica d'Ufficio;

Considerato che la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento oggetto del Provvedimento di Validazione del Commissario, relativo al nuovo centro per attività prenatatorie su tre livelli, pari ad Euro 2.491.600,00 (compresa I.V.A.), è a totale cura e spese del concessionario Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l., così come previsto dal Regolamento sugli Impianti Sportivi Comunali (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 170/2002 e s.m.i.) ed è suddivisa secondo il seguente quadro economico:

Lavori				
Totale lordo lavori	Euro 1.538.000,00			
Oneri per la sicurezza 6.5 %	Euro 99.970,00			
Importo a base d'asta	Euro 1.438.030,00			
Totale	Euro 1.538.000,00			
I.V.A. 10%	Euro 153.800,00			
Importo totale	Euro 1.691.800,00			
Spese tecniche e generali				
Progettazione , Direzione Lavori , Sicurezza	Euro 239.000,00			
I.V.A. 20%	Euro 47.800,00			
Collaudo	Euro 5.000,00			
Totale spese tecniche	Euro 291.800,00			
Somme a disposizione				
Prove di carico	Euro 12.000,00			
Assistenza archeologica	Euro 10.000,00			
Rilievi	Euro 10.000,00			
Attrezzature ed arredi	Euro 304.667,08			
I.V.A. 20%	Euro 67.333,42			
Imprevisti	Euro 94.545,00			
I.V.A. 10%	Euro 9.454,50			
Totale somme a disposizione	-Euro 508.000,00			
Totale I.V.A	Euro 278.387,92			

TOTALE GENERALE

Euro 2.491.600,00

Che tale importo è stato individuato sulla base del computo metrico estimativo, redatto sulla baso della Tariffa dei Prezzi 2007 delle opere edili ed impiantistiche, adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 250 del 13 giugno 2007;

Che le opere del suddetto progetto sono state realizzate a cura e spese della società concessionaria, Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l., secondo quanto stabilito nel disciplinare di concessione allegato "B" al Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale (deliberazione Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002, così come modificata con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 12 gennaio 2006), nonché secondo le modalità di esecuzione definite dall'art. 8 del Regolamento medesimo;

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 dell'11 giugno 2002, sono stati approvati gli schemi di Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI: "Allegato A" ed "Allegato B", successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 177 del 1° aprile 2003, di Consiglio Comunale n. 164 del 1° agosto 2003, di Consiglio Comunale n. 68 del 19 aprile 2004 e di Giunta Comunale n. 379 del 19 luglio 2006;

Che si provvederà successivamente, con separato atto amministrativo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 170/2002 e s.m.i., a determinare il periodo di concessione in favore della società concessionaria Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l., rapportandolo all'impegno economico – finanziario da sostenere, calcolato sulla base del "modello di analisi economica" di cui all'Allegato F della predetta deliberazione Consiglio Comunale n. 170/2002 e s.m.i.;

Che in data 29 settembre 2010 il Dirigente della U.O. Pianificazione e Riqualificazione delle Aree di Interesse Pubblico del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. dell'art. 49 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: M. Geusa";

Preso atto che, in data 29 settembre 2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, c.1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to: E. Stravato;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

la legge 7 agosto 1990 n. 241;

il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

la deliberazione Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2000 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 263;

l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001, per quanto possa occorrere con effetto ora per allora, secondo quanto specificato nelle premesse, il progetto esecutivo, come esibito in atti, relativo all'impianto sportivo di proprietà comunale sita in Roma, in

Via Tor Bella Monaca snc, presentato a cura della concessionaria Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l., per l'importo complessivo di Euro 2.491.600,00 (compresa I.V.A.), a totali cura e spese della concessionaria e suddiviso secondo il quadro economico di progetto.

OGGETTO: Approvazione, ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001, del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto sportivo su area di proprietà comunale sita in Roma - Via di Tor Bella Monaca snc - in concessione alla Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. Sport Club Roma 70. - Importo complessivo dell'intervento Euro 2.491.600,00 (duemilioniquattrocentonovantunomilaseicento/00)

- RELAZIONE TECNICA -

L'intervento in oggetto interessa un'area compresa all'interno di un impianto sportivo preesistente, di proprietà comunale, in concessione alla Società Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l., ubicata nel Municipio VIII, Via di Tor Bella Monaca sno, meglio individuata al N.C.T. al foglio n.1052, particella 2247, con una superficie pari a mg. 4.270.

Alla data di approvazione del progetto per la costruzione dell'ampliamento dell'impianto sportivo in oggetto, da parte del Commissario Delegato, avvenuta con Provvedimento autorizzativo del Commissario Delegato dal Governo per lo Svolgimento dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009", n. 4597/RM2009 del 22.01.2009, si attesta che la destinazione urbanistica dell'area interessata dal fabbricato, a seguito dell'accoglimento dell'osservazione, n. progressivo 20539, nel PRG approvato con Del C.C. 18/08, era la seguente: "Città Consolidata -- Tessuto T3 all'interno del nuovo Ambito per Programmi Integrati della Città consolidata con riferimento all'insediamento del PdZ - Tor Bella Monaca", come disciplinato dagli artt. 45 e 48 delle NTA.

L'art. 45, comma 3 consente, nel rispetto delle condizioni generali di seguito stabilite e nei casi ed alle condizioni stabilite nelle norme di tessuto, i seguenti interventi:

a) Interventi di categoria RE2¹, RE3², DR³, AMP⁴, come definiti dall'art. 9, su edifici privi di valore storico-architettonico, non tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 e non individuati nella Carta per la Qualità.

Il successivo comma 4 stabilisce le modalità di attuazione degli interventi, ed in particolare gli interventi di categoria DR, AMP, NE⁵ si attuano con modalità diretta, ovvero con modalità indiretta, se estesì a più edifici e lotti contigui o se relativi a edifici realizzati prima del 1931.

Gli interventi di categoria RE, DR, AMP, se attuati con modalità indiretta ed estesi ad interi isolati o fronti di isolato, sono incentivati con un incremento di SUL fino al 10%, in aggiunta agli incentivi già previsti con modalità diretta.

Il comma 10 del già citato art. 45 stabilisce: " Nei Tessuti della Città consolidata soggetti a strumenti urbanistici esecutivi già approvati e non ancora decaduti alla data di adozione del presente PRG, si applica la relativa disciplina. Se gli strumenti urbanistici

¹RE2 - Ristrutturazione edilizia diversa dalle sotto-categorie RE1 e RE3;

² RE3 - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria (Vc) e sagoma, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e con la possibilità di modifiche non sostanziali dell'area di sedime, come definite dalla legislazione regionale, volte ad un maggiore allineamento con gli edifici adiacenti o all'adeguamento a prescrizionidi strumenti urbanistici esecutivi.

DR - Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3.

⁴ AMP - Ampliamenti di edifici all'esterno della sagoma esistente, connessi o non a interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione della parte preesistente, come stabilito nelle specifiche norme di tessuto; rientrano in tale sotto-categoria gli interventi pertinenziali, intesi quali interventi su spazi accessori alle unità edilizie e immobiliari, legati a queste da vincolo di pertinenza, che eccedano il 15% del Volume costruito (Vc), ovvero che siano realizzati, con qualsiasi dimensione, nella Città storica o su immobili individuati nella Carta per la qualità di cui all art, 16

NE - Nuova edificazione di tabbricati su aree libere, comunque non rientrante nelle precedenti categorie.

esecutivi, esclusi i Piani di zona di cui alla legge n. 167/1962, sono già decaduti, nella parte non attuata relativa ai lotti o comparti fondiari destinati all'edificazione privata, si applica la disciplina degli stessi strumenti urbanistici esecutivi".

L'ampliamento oggetto della presente, autorizzato con il citato Provvedimento del Commissario Delegato, interessa un impianto sportivo preesistente già realizzato in conformità al Piano di Zona 22 novies - Tor Bella Monaca, approvato con Del. G.M. n. 3177 del 07.06.89, all'interno del Comparto non residenziale N2d, nel quale "le destinazioni consentite sono esclusivamente quelle relative all'attività sportiva".

Pertanto, considerato che il PdZ di cui sopra è decaduto, e che trova applicazione solo il PRG vigente, il progetto approvato dal Commissario nel 2009, era conforme al PRG vigente (D.C.C. 18/08) per quanto riguarda la destinazione urbanistica, risultando invece in deroga allo stesso per quanto riguarda l'indice applicato per l'ampliamento della SUL.

Per quanto riguarda la dotazione degli standard urbanistici esistenti relativi al Municipio VIII, nel precisare che l'intervento in oggetto, proprio in quanto localizzato su area pubblica con destinazione diversa da quella per verde pubblico e servizi pubblici, non sottrae la dotazione di standard esistente, si fa riferimento alla Tabella 3. Dotazioni esistenti di attrezzature pubbliche (mg e mg/ab) per Municipio, della Relazione al PRG. adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19-20.03.03, che riporta una dotazione totale esistente di attrezzature pubbliche, di 10,8 mg/ab. Dotazione questa, confermata ed incrementata, in sede di approvazione del PRG (D.C.C. 18/08), e come riportato nella Relazione di Copianificazione, Allegato B5 - Tabelle ad esito - punto 4) Tab.3 "Dotazione esistente di attrezzature pubbliche (mq e mq/ab) per Municipio", nella quale la dotazione totale esistente di attrezzature pubbliche, per il Municipio VIII, risulta di 16.7 mg/ab.

In merito invece, alla dotazione degli standard urbanistici del nuovo PRG, per il Municipio VIII, Tab. 5.2 - Allegato B5 alla Relazione di Copianificazione - è pari a 53,7 mg/ab. pertanto, "lo standard obbiettivo fissato dal Nuovo Piano di 22,00 mg/ab appare largamente superato".

U.O. Pianificazione Urbanistica Generale AR G. Dirigente Arzn. Ørazio Campo

U.O. Programmazione Grandi Opere Strate giche Dirigente Archizainzia Esposito U.O. Pianificazione e Riqualificazione delle aree di interesse pubbliso

Dirigente Archi Mau

U.O. Permessi di costruire Dirigente Ing. Antonello Fatello

Il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Stravato

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
ale non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 3 novembre 2010.
Dal Campidoglio, lì
p. IL SEGRETARIO GENERALE